



Camera di Commercio
Cosenza



**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE
(Legge 689/81 e s.m.i.)**

Allegato alla Deliberazione di Giunta Camerale n. 32 del 26.04.2012

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE
(Legge 689/81 e s.m.i.)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di competenza delle Camere di Commercio, nel rispetto delle disposizioni della L. 689/1981 e s.m.i. e delle altre fonti normative che attribuiscono alle Camere di Commercio la competenza ad applicare tali sanzioni.

Le sanzioni amministrative sono pecuniarie e consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indicata nel verbale di accertamento.

Le sanzioni accessorie, se e quando previste, consistono nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (es. confisca) e sono irrogate dall'ufficio competente con lo stesso provvedimento con cui si definisce la sanzione principale.

Art. 2 - Il verbale di accertamento e la notificazione della violazione

Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza o ufficio accertatore, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoglieli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica in un momento successivo.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. Indicazione data e luogo dell'accertamento;
2. generalità e qualifica del verbalizzante;
3. generalità e residenza dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido ex art. 6 L.689/81 e s.m.i.;
4. data e luogo dell'avvenuta violazione;
5. descrizione del fatto costituente la violazione;
6. indicazione delle norme violate;
7. eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
8. entità della sanzione pecuniaria o del pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 Legge 689/81 e s.m.i.;
9. autorità competente a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione personale;
10. indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

11. sottoscrizione del verbalizzante.

Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni se residenti nel territorio dello Stato ed entro il termine di 360 giorni se residenti all'estero.

Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento dell'avvenuta violazione ovvero dalla data in cui l'accertatore constata il fatto illecito.

La notificazione viene effettuata dall'Organo o Ufficio accertatore, di norma mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e s.m.i., restando comunque salve le modalità previste dal Codice di procedura Civile

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dall'Organo o Ufficio accertatore all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Cosenza, allegando la documentazione che comprovi l'avvenuta violazione e la notifica dello stesso nei termini di legge.

Art. 3 - Responsabilità delle violazioni

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 689/81 e s.m.i., la responsabilità della violazione è personale e qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuno è tenuto a rispondere della propria azione o omissione.

Trovano piena applicazione i criteri di solidarietà di cui all'art. 6 della legge 689/81 e s.m.i..

Le sanzioni nei casi di ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A. - si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a:

- chiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito al Registro Imprese
- presentare una denuncia al R.E.A.

Se il soggetto obbligato a presentare un'istanza al Registro Imprese è il notaio o altro soggetto cui la legge pone l'obbligo, le sanzioni si applicano a questi in forza dell'art. 2194 c.c.

In presenza delle suddette violazioni la responsabilità delle persone a cui la legge pone l'obbligo di domanda non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscono comportamenti diversi: tali regole possono avere solo rilevanza organizzativa interna all'impresa.

Art. 4 - Applicazioni pratiche della responsabilità

Le sanzioni si applicano, a mero scopo esemplificativo e salvo che le norme non prevedano altri soggetti (notai, ecc.):

- 1) nel caso di ditte individuali al titolare;
- 2) nel caso di società di persone a tutti i soci amministratori/liquidatori;
- 3) nel caso di società di capitali e di tutti gli altri soggetti collettivi a tutti i componenti dell'organo amministrativo/liquidatori;
- 4) nel caso di società in accomandita semplice e per azioni a tutti i soci accomandatari/liquidatori.

Art. 5 - Trasgressori incapaci

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere.

Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18 il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.

Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.

Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Art. 6 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento – entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notifica del verbale di accertamento – di una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge.

Se il pagamento è stato effettuato regolarmente entro 60 giorni dalla notifica e presso l'ufficio indicato nel verbale di accertamento, il procedimento si estingue.

Per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate, l'interessato deve procedere ad inoltrare richiesta all'Ente presso il quale ha effettuato il versamento:

- la sanzione erroneamente versata alla Camera di Commercio può essere agevolmente richiesta formulando apposita istanza di rimborso;
- la sanzione versata all'Erario può essere richiesta presso la sezione territoriale competente.

Art. 7 - Scritti difensivi e audizione personale

L'interessato, anche senza l'assistenza di un legale, ha la possibilità di presentare all'Ufficio Sanzioni, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 689/81 e s.m.i., scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando la fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale.

Il termine per la presentazione degli scritti è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata tramite raccomandata A/R la convocazione formale contenente luogo data e ora in cui avverrà l'audizione. All'audizione, nei casi più controversi su valutazione del responsabile dell'Ufficio Sanzioni, può partecipare anche il Responsabile o altro dipendente dell'Ufficio Affari Legali, Arbitrati e Conciliazioni. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato e una posta agli atti.

Successivamente, su valutazione del responsabile dell'Ufficio Sanzioni relativamente ai casi di non immediata risoluzione, la documentazione acquisita verrà trasmessa entro sette giorni lavorativi all'Ufficio Affari Legali Arbitrati e Conciliazioni per la formulazione di apposito parere legale, che dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

L'Organo o l'Ufficio che ha proceduto all'accertamento della violazione deve comunicare se la presentazione di scritti difensivi è avvenuta nei tempi ammessi o meno e deve fornire all'Ufficio Sanzioni, in tempi rapidi e comunque tali da consentire il rispetto della tempistica, tutte le informazioni utili o comunque da questo richieste.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dall'ufficio accertatore all'ufficio sanzioni competente ad emanare le ordinanze.

I termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni decorrono dal giorno di ricezione dei verbali di accertamento, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di accertamento.

L'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell'obbligazione.

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, sentiti gli

interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

Qualora invece, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza o ufficio accertatore venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, l'autorità competente ad irrogare la sanzione emette un'ordinanza di archiviazione, comunicandola anche all'organo o ufficio che ha redatto il rapporto.

L'archiviazione potrà essere disposta anche per ragioni diverse dall'infondatezza, quali la prescrizione o la presenza di vizi nella procedura, ferma altresì restando la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9 - Entità della sanzione

Per le violazioni accertate dal Registro Imprese inerenti le violazioni di cui al Codice Civile e del Repertorio Economico Amministrativo, gli importi delle sanzioni sono determinati secondo la tabella, riportata in allegato al presente regolamento, i relativi articoli del codice civile e la normativa applicabile in materia.

Per quanto concerne, invece, le altre materie di competenza della Camera di Commercio, gli importi delle sanzioni amministrative da irrogarsi in sede di ordinanza di ingiunzione coincidono di norma con l'importo previsto in sede di accertamento, fatto salvo in ogni caso un diverso apprezzamento della violazione derivante dall'esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, tenendo conto del disposto di cui all'art. 11 della l. 689/81 s.m.i.

In generale, per gli accertamenti effettuati dal Registro Imprese inerenti alle violazioni di cui al Codice Civile, gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione sono determinati applicando i principi della legge 689/81 e s.m.i.

Per gli accertamenti relativi alle altre materie di competenza della Camera di Commercio, verranno applicati al caso concreto i principi della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 10 - Spese di procedimento

Le spese di procedimento per l'emissione del verbale di accertamento, dell'ordinanza ingiunzione, ammontano ad euro 20,00 (venti/00) per ogni atto.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono recuperate anche le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento qualora previste.

L'emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto dell'opposizione al sequestro non sono soggette a spese.

Art. 11 - Rateizzazione dell'importo

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione, che si trovi in condizioni economiche disagiate, e previa presentazione di documentazione idonea, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria da n. 3 a n. 30 rate mensili. Ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00 (quindici/00). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che qualora non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

Art. 12 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 150/11, che ha modificato la Legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. In entrambi i casi può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. L'atto di opposizione notificato alla Camera di Commercio deve essere immediatamente, a cura dell'Ufficio Protocollo, trasmesso all'Ufficio Affari Legali, Arbitrati e Conciliazioni e per conoscenza all'ufficio sanzioni.

L'opposizione si propone con ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata; il ricorso deve contenere altresì, qualora l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. In tali casi è pertanto cura del ricorrente recarsi nella cancelleria del giudice adito per verificare la data di fissazione dell'udienza.

Articolo 13 – Prescrizione

Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 e s.m.i. il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

- la notifica dell'accertamento della trasgressione;
- l'ordinanza ingiunzione;
- l'opposizione.

Art. 14 - Procedura di esecuzione forzata: iscrizione a ruolo

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, si procede all'iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite il concessionario di zona, il quale procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti. Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all'agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del DPR 602/73 e smi.

La procedura coatta può essere avviata per le somme con base uguale o superiore a Euro 16,53, entro il termine di 5 anni dalla notifica dell'ordinanza.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa, salvi i casi di competenza del Tribunale Ordinario contemplati dall'art. 22 L. 689/81 e s.m.i. e dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D. Lgs. 150/11. Può altresì essere proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi nei termini previsti dal Codice di procedura civile al Giudice competente da individuarsi ai criteri sopraindicati. È fatta salva la facoltà di richiesta di riesame alla Camera di Commercio di Cosenza, sempre che ne sussistano fondati motivi di fatto e/o di diritto.

Articolo 15 – Sequestro e Confisca

Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso da presentare all'Ufficio Sanzioni secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981 e s.m.i.

L'Ufficio Sanzioni trasmette tempestivamente il ricorso e tutte le informazioni necessarie all'Ufficio Affari legali, Arbitrati e Conciliazioni, il quale restituisce tempestivamente all'Ufficio Sanzioni un parere.

Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 20 giorni dalla data di presentazione.

L'Organo o l'Ufficio che ha proceduto all'accertamento della violazione deve fornire all'Ufficio Sanzioni, in tempi rapidi e comunque tali da consentire il rispetto della tempistica, tutte le informazioni utili o comunque da questo richieste.

Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio sanzioni può essere disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della L. 689/81 e s.m.i.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo; sono abrogate tutte le disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio adottate in precedenza dagli organi camerali.